



***SPETT. CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE  
ORISTANESE***

***OFFERTA CGT  
NOLEGGIO STANDARD***



**CGT S.p.A. A TESSA COMPANY**

Direzione Generale: Via Padana Superiore, 19 - 20055 Vimodrone - Milano

tel. +39 02 27427.1 - fax +39 02 27427.554 - Numero Verde 800.827.134 - [www.cgt.it](http://www.cgt.it)

Sede legale e domicilio fiscale: Via Torino, 45 - 13100 Vercelli - Capitale sociale in Euro 20.640.000 interamente versato

Registro delle imprese di Biella e Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola n. 01674190028 - R.E.A. n. 155698

Codice fiscale e Partita IVA n. 01674190028 - Società soggetta a direzione e coordinamento socio unico TESSA S.p.A.



Elmas, 18/03/2024

Spett. CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE ORISTANESE

c.a. Ing. Daga Salvatore

## OGGETTO : OFFERTA NOLEGGIO CGT N. 6026/2024

Con riferimento all'oggetto Vi comunichiamo la quotazione e le nostre condizioni generali di locazione, per le macchine di Vs. interesse.

**Durata della locazione: 6 mesi**

**Modello Macchina: Caterpillar Pala Gommata Piccola 938**

**Composizione: Standard CGT**

**Canone mensile (mese = 30gg.), per un utilizzo fino a 200 ore mese € 5.300 + IVA**

**Assicurazione** - A titolo di parziale rivalsa ci addebiterete un importo pari al 5% del canone complessivo

ASSIC. GOLD opera con uno scoperto del 7% del danno risarcibile con un minimo di € 1.000,00 € 265 +IVA

In caso di furto totale del bene opera uno scoperto del 13% sul valore ai fini assicurativi.

**La copertura assicurativa è applicabile per i danni da errata manovra, furto di componenti, incendio, tentato furto, rapina, atti vandalici, eventi atmosferici, scioperi e sommosse. In caso di mancata scelta verranno applicate le condizioni di ASSIC. STANDARD.**

Le macchine sopra descritte **sono rispondenti alle vigenti normative in tema di sicurezza**; le eventuali variazioni di normative implicheranno immediato **adeguamento da parte nostra** dei macchinari.

**Servizio di Manutenzione Programmata e Riparazione:** La CGT si impegna ad effettuare la manutenzione programmata e le riparazioni della macchina in locazione per il periodo di locazione concordato, con prestazioni che consistiranno nella fornitura di **manodopera** (in orario ordinario) comprese le **ore di viaggio** e le **spese di trasferta** ed ogni altra spesa, **fornitura di ricambi per tutte le operazioni di manutenzione periodica** previste dal costruttore e di **ricambi e componenti per le eventuali riparazioni**. E' inoltre **inclusa** la fornitura dei **lubrificanti** per le sostituzioni alle scadenze previste dal costruttore.

**Sostituzione macchina:** Qualora il fermo macchina, in seguito a rottura dovuta a guasto tecnico, non dovuto a negligenza o uso non appropriato, si prolungasse oltre i **3 giorni** lavorativi, la CGT si impegna a **sostituire** la macchina con altra di prestazioni analoghe, compatibilmente con la disponibilità del parco noleggio.

**Consegna e Riconsegna:** Franco Centro Noleggio CGT; la CGT si impegna a consegnare le macchine in **perfetto stato di efficienza** attestandolo mediante documentazione emessa contestualmente alla bolla di uscita. Per eventuali trasporti se richiesti a CGT vi verranno addebitati :

- Contributo di ritiro a fine noleggio € 500 + IVA

**Coperture assicurative:** A parziale rivalsa del premio assicurativo un importo corrispondente al 5% del canone complessivo. La copertura assicurativa, con formula All Risk, delle macchine della flotta noleggio CGT include:

- Danni Accidentali (Casco)
- Furto/Incendio
- R.C. da Circolazione (per le macchine omologate per la circolazione stradale)

Rimarranno a Vostro carico le Franchigie ed i Limiti riportati nelle Condizioni Generali di Locazione.



**Fatturazione e Pagamento:** Fatturazione mensile con pagamento a mezzo di R.I.B.A. con scadenza a 30 gg. D.F.

**Deposito cauzionale infruttifero:** non previsto

**Proroghe e limiti di utilizzazione:** La locazione decorre dal momento in cui il macchinario viene dato disponibile per il ritiro, e termina nel momento della riconsegna presso un Centro Noleggio CGT. Il canone pattuito è rapportato ad un turno di lavoro giornaliero e, comunque ad un massimo di 200 ore mensili. Eventuali ore in supero, rilevate periodicamente o a fine locazione, Vi verranno fatturate in frazione del canone pattuito. Per i contratti mensili eventuali giorni in supero Vi verranno fatturati in frazione dello stesso ovvero cadauno ad 1/30 del canone pattuito.

**Disponibilità:** Macchina disponibile salvo il locato

**Validità della presente offerta:** 30 giorni da data odierna.

In allegato:

- Scheda di Qualificazione dell'Applicazione (A)
- Integrazione alle Condizioni di Locazione (B)
- Condizioni Generali di Locazione (C)

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Compagnia Generale Trattori S.p.A.  
Divisione Noleggio  
Antonello Tatti



ALLEGATO "A"

## ***SCHEDA QUALIFICAZIONE APPLICAZIONE***

Cliente: CONSORZIO INDUST. PROVINCIALE ORISTANESE

Settore: Industria

Attività: Discarica/Trattamento Rifiuti/ Recupero e Riciclaggio

Materiale movimentato: Rifiuti - Indifferenziati

Presenza di Agenti Corrosivi / Infiammabili: NO

Valutazione effettuata da: Tatti Antonello in data 18/03/2024



## INTEGRAZIONE ALLE CONDIZIONI DI LOCAZIONE

- Sostituzione macchina: in caso di fermo macchina, in seguito a rottura dovuta a guasto tecnico, non dovuto a negligenza o uso non appropriato, di durata oltre i 3 giorni lavorativi, la CGT si impegna a sostituire la macchina con altra di prestazioni analoghe, compatibilmente con la disponibilità del parco noleggio.
- La locazione termina con la riconsegna in CGT. Per i contratti mensili, nel caso di restituzione anticipata verranno applicati i conguagli come previsti all'art. 6 – restituzione anticipata delle Condizioni Particolari di Locazione.
- Il Locatario si impegna a riconsegnare in CGT la macchina nelle stesse condizioni di pulizia generale interna e esterna riscontrate al momento del ritiro: eventuali operazioni di lavaggio e smaltimento di eventuali fanghi verranno interamente addebitati al cliente secondo le condizioni assicurative prescelte.
- Nel caso in cui il trasporto fosse organizzato da CGT il tempo di preavviso minimo è di 2 giorni per le macchine in sagoma e 15 giorni per macchine che necessitano di permessi speciali.
- Le macchine sono assicurate con formula All Risk, rimarranno a carico del Locatario unicamente le Franchigie ed i Limiti riportati nelle Condizioni Generali di Locazione.
- Il Locatario ha tempo 5 giorni dalla data di consegna per informare la CGT di eventuali danni già presenti sulla macchina al momento dell'arrivo in cantiere; gli eventuali danni, riscontrati al rientro, saranno comunicati tramite lettera raccomandata.
- Sostituzione Pneumatici e Carri : nel canone di noleggio è compresa la normale usura dei carri e dei pneumatici; pertanto se necessario, la CGT provvederà alla sostituzione degli stessi quando avranno raggiunto una vita residua del 10%. Per normale usura si intende un consumo massimo del 3,5% ogni 200 ore di lavoro per gli pneumatici e per il carro di pale cingolate / trattori e del 3,0% ogni 200 ore per il carro degli escavatori.



ALLEGATO "C"

## CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE DELLA COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.p.A. (CGT)

### 1) CONSEGNA, RICONSEGNA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1) Il macchinario sarà consegnato franco magazzino della Locatrice entro i termini consentiti dalle contingenti disponibilità del parco noleggio. Detto macchinario dovrà essere restituito nel luogo di consegna e nelle stesse condizioni (lavaggio, pulizia cabina, livelli gasolio, ecc...) in cui si trovava all'atto della consegna. Al Locatario compete la verifica delle condizioni della macchina confrontandole con quanto riportato sul Rapporto di Consegna CGT emesso contestualmente alla bolla di uscita e segnalando alla Locatrice per iscritto a mezzo fax eventuali difformità. Trascorsi 5 giorni dalla data di consegna senza che il Locatario abbia denunciato difformità, la macchina si intenderà in perfetto stato di efficienza ed accettata. Al rientro della macchina la locatrice verificherà le condizioni della stessa e informerà il locatario in merito a danni o usure eccedenti al norma.
- 1.2) La Locatrice, a semplice richiesta, fornirà pesi e dimensioni del macchinario locato onde consentire al Locatario l'utilizzo del mezzo di trasporto più idoneo. In caso di trasporti speciali competerà esclusivamente allo stesso Locatario la richiesta di permessi ed eventuali scorte.
- 1.3) La conclusione del contratto potrà avvenire o con accettazione espressa da inviare con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla proposta, riservata alla Direzione della CGT, ovvero con accettazione tacita mediante consegna del macchinario oggetto della proposta contrattuale, da effettuarsi nello stesso termine sopra detto. Il tempo della conclusione del contratto in caso di accettazione tacita coinciderà con la sottoscrizione, da parte del destinatario della consegna del macchinario, del documento di consegna o di trasporto.
- 1.4) Il proponente rinuncia ad ogni eccezione relativa alla eventuale mancanza di rappresentanza della persona che sottoscrive il documento di consegna o di trasporto.
- 1.5) Con l'accettazione tacita CGT assume gli obblighi previsti dalle presenti Condizioni Generali di Locazione.
- 1.6) Il proponente esonera espressamente CGT dal comunicare l'avvenuto inizio di esecuzione.
- 1.7) La sottoscrizione delle Condizioni Particolari e delle Condizioni Generali da parte del proponente non costituiscono conclusione del contratto, la quale potrà avvenire solo con l'accettazione, espressa o tacita della CGT, mediante consegna del bene.

### 2) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E DI AFFIDAMENTO

- 2.1) Il macchinario non potrà essere sublocato né dato in uso o custodia a terzi. Il Locatario dovrà far presente ai terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che il macchinario oggetto di locazione è di proprietà della CGT e dovrà darne immediato avviso alla stessa. L'inosservanza di quanto previsto nel presente articolo, comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
- 2.2) In caso di sublocazione o di cessione a terzi del macchinario oggetto del contratto e di conseguente immediata risoluzione contrattuale il Conduttore sarà tenuto a restituire immediatamente la macchina stessa, ed ove ciò non avvenga entro 8 giorni dalla richiesta formulata con raccomandata A.R. o equipollente (messaggio via e-mail con posta elettronica certificata) dovrà, a titolo di penale contrattuale, corrispondere alla Locatrice un importo pari al valore ai fini assicurativi indicato nelle condizioni particolari di locazione.

### 3) RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO

- 3.1) Fatto salvo quanto specificamente convenuto in apposito articolo ai fini assicurativi, tra le parti resta inteso che il Locatario si assume, dal momento del ritiro e fino alla riconsegna del macchinario, la piena responsabilità civile e penale per i danni tutti che potessero essere arrecati a persone e a cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto di locazione, restando la Locatrice espressamente garantita e sollevata da ogni e qualsiasi onere o addebito al riguardo. In caso di noleggio di autogrù e sollevatori telescopici con cestello portapersona la Locatrice avrà cura di effettuare la denuncia di Messa in Servizio all'autorità competente. Al Locatario compete la segnalazione agli organismi competenti per territorio : a) dell'entrata in servizio della macchina, specificando la località di lavoro b) di eventuali spostamenti della stessa sul territorio c) alla cessazione del contratto, della restituzione alla Locatrice. Il Locatario è responsabile per le operazioni di controllo e di verifica periodica previste dalla normativa e riportate sul "Registro di controllo", redatto dal costruttore, in dotazione alla macchina.
- 3.2) Il Locatario prende atto che il macchinario potrebbe essere dotato di dispositivi di geolocalizzazione; pertanto il Locatario si obbliga, assumendosene la piena responsabilità civile e penale, ad informare i propri dipendenti adibiti all'utilizzo del macchinario che tali dispositivi sono in grado di trasmettere informazioni relative alla posizione e movimentazione del macchinario nonché dati operativi quali codici di guasto, i dati relativi alle emissioni, al consumo di carburante e le ore di funzionamento ed a porre in essere tutto quanto necessario o a lui richiesto per legge.

### 4) LOCAZIONE A FREDDO, OBBLIGHI E DIRITTI DEL LOCATARIO

- 4.1) La locazione si intende a freddo, esclusi cioè operatore, carburante e materiale di usura e di consumo (es. denti, scarpette, punte del martello, picchi delle frese, batteria, denti del rotore e del contro pettine dei trituratori, nastri in gomma dei trituratori, frantoi e vagli, ecc.).
- 4.2) La mancata disponibilità e il fermo del macchinario per motivi tecnici legati al macchinario stesso, ivi compresi eventuali vizi sopravvenuti, esclusi i fermi necessari per le operazioni di manutenzione ordinaria, non daranno diritto al Locatario a risarcimento di danni ma comporteranno invece una proroga della locazione per un periodo corrispondente alla durata del fermo del macchinario. Detto periodo si intende decorrente dal momento della comunicazione a mezzo PEC, e-mail o fax alla Locatrice.  
L'eventuale fermo del macchinario causato da avverse condizioni meteo, fermi cantiere, danni conseguenti ad uso non appropriato ed errata manovra, atti di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria o da furto, non comportano né la proroga né il termine della locazione restando il locatario obbligato al pagamento del canone fino alla piena disponibilità del bene da parte della locatrice.

### 5) MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E SOSTITUZIONE MACCHINA

- La Locatrice, direttamente o tramite Ditte dalla stessa incaricate, fornirà al Locatario le prestazioni relative, durante l'orario di lavoro ordinario, con la possibile diligenza.
- La locatrice si riserva la facoltà di sostituire in qualsiasi momento la macchina a proprio insindacabile giudizio con altra dello stesso modello, dandone adeguato preavviso scritto via PEC o e-mail o fax o posta ordinaria almeno tre giorni prima della sostituzione del mezzo al locatario. Avvenuta la sostituzione il rapporto di locazione prosegue alle medesime condizioni contrattuali dovendosi considerare il contratto unitario. Il locatario prende atto che avvenuta la sostituzione della macchina gli estremi identificativi del contratto indicati in fattura potranno cambiare, come cambieranno il numero di matricola e l'identificativo della macchina locata rispetto a quelli originariamente indicati in contratto. Il locatario sin da ora rinuncia a qualunque tipo di eccezione relativa all'applicazione delle clausole contenute del presente contratto alla macchina sostituita.
- 5.1) Al Locatario compete l'obbligo di comunicare alla locatrice la necessità di interventi di manutenzione, agli intervalli previsti dal costruttore e riportati sul libretto di uso e manutenzione, e di mettere la macchina a disposizione del personale della locatrice, anche durante il normale orario di lavoro, lavata e pulita onde assicurare le migliori condizioni igienico sanitarie. Il Locatario è inoltre responsabile per il corretto ed appropriato impiego del macchinario e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.
  - 5.2) Sono altresì a carico del Locatario:
    - a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabbocco degli oli, dell'acqua dell'impianto di raffreddamento, la pulizia e l'ingrassaggio del macchinario, la pulizia dei filtri e dei radiatori, la verifica della corretta lubrificazione delle parti di scorrimento del martello...) ed i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle Case Costruttrici; l'eventuale smaltimento dei materiali di consumo è a carico del Locatario; lo smaltimento dei lubrificanti esausti in ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti;
    - b) la manutenzione, la riparazione delle eventuali forature o la sostituzione dei pneumatici;
    - c) la riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato o non conforme alle indicazioni della casa costruttrice o a sovraccarico del macchinario, ed ai danni dovuti al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di anomalie di funzionamento e gli oneri necessari alla sostituzione del macchinario;
    - d) le riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma o usure derivanti dalla movimentazione di materiali corrosivi;
    - e) le operazioni di lavaggio e pulizia cabina, eventuale sanificazione e bonifica conseguenti all'impiego del macchinario con materiale chimico, rifiuti, compost o qualsiasi ulteriore prodotto maleodorante;
    - f) le spese di riparazione e di ripristino del macchinario da parte della Locatrice se lo stesso viene smontato, modificato o riparato, anche in parte, da officine o persone non esplicitamente incaricate dalla Locatrice stessa;



- g) i materiali di usura e di consumo, ad esempio per scarificatrici e vibrofinitrici gli utensili-portautensili, per trituratori i denti-nastri in gomma, per frantoi le mascelle-reti-nastri e bavette, per vagli i nastri, in generale per tutte le altre macchine le parti usura - benna-lama- ripper;
- h) eventuali danni provocati da attrezzature idrauliche di proprietà del Locatario montate sulla macchina.
- 6) CIRCOLAZIONE SU STRADA**
- 6.1) Le macchine disponibili per la locazione potranno circolare su strade di uso pubblico ed aree ad esso equiparate, esclusivamente quando sono dotate di targa e carta di circolazione e solo con le configurazioni e gli impieghi previsti dai documenti di omologazione e dal Manuale di Funzionamento e Manutenzione. Attrezzature non previste nel libretto di circolazione o nell'allegato tecnico devono essere smontate in caso di necessità di circolazione su strada. Dette macchine potranno essere condotte unicamente dal personale dotato di idonea patente di guida.
- 7) FRANCHIGIE E LIMITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**
- 7.1) Per i danni da errata manovra, furto di componenti, incendio, tentato furto, rapina, atti vandalici, eventi atmosferici, scioperi e sommosse, la copertura assicurativa:
- STANDARD opera con uno scoperto del 15% del danno risarcibile con un minimo di € 5.000,00; In caso di furto totale del bene opera uno scoperto del 20%;
  - GOLD opera con uno scoperto del 7% del danno risarcibile con un minimo di € 1.000,00; In caso di furto totale del bene opera uno scoperto del 13%;
  - KASKO opera con uno scoperto del 0% del danno risarcibile con un minimo di € 0,00; In caso di furto totale del bene opera uno scoperto del 10%.
- Le franchigie verranno conteggiate per singolo evento; in caso di macchina sostitutiva fornita in seguito a danno o furto, qualora l'evento dovesse ripetersi, franchigie e scoperti saranno raddoppiati. Per detta copertura l'Assicuratore rinuncia al diritto di surroga. In caso di furto il danno è pari al valore ai fini assicurativi. I danni che avvengono in occasione di un tentato furto o rilevati in seguito ad un ritrovamento ricadono nella fattispecie di cui sopra. Sono esclusi i danni da: inosservanza delle prescrizioni di utilizzo (incuria) riportate sul manuale dalla Casa Costruttrice (es. operare con la macchina non stabilizzata), sovraccarico, applicazioni gravose (es. galleria, acciaieria, movimentazione scorie), mancata o non corretta manutenzione del macchinario e i danni dovuti al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi di anomalie di funzionamento. Non sono coperti i danni causati al macchinario della locatrice da mezzi di terzi o del locatario. Non sono coperti i danni causati da altro mezzo di proprietà della Locatrice in locazione al Locatario.
- 7.2) Franchigie e scoperti sono a carico del Locatario.
- 7.3) In caso di necessità di sostituzione macchina a seguito di danno, furto parziale, incendio, sabotaggio o atti vandalici saranno a carico del locatario tutti i trasporti per le movimentazioni delle macchine interessate.
- 7.4) Per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro derivante dall'utilizzo del macchinario opera la polizza di Responsabilità Civile dell'attività del Locatario. La locatrice ha facoltà di richiedere copia della relativa polizza.
- 7.5) La Locatrice assicurerà la macchina per la responsabilità civile derivante da circolazione, soltanto allorché la stessa sia omologata per la circolazione su strade di uso pubblico ed aree ad esso equiparate. La copertura assicurativa opera con uno scoperto di € 516. Eventuali sinistri avvenuti in cantiere non sono coperti dalla polizza di responsabilità civile da circolazione, ma dalla polizza di responsabilità civile del Locatario.
- 8) VARIAZIONE TARIFFE**
- 8.1) La locatrice ha facoltà di variare le tariffe di locazione senza alcun preavviso, correlativamente alle variazioni che si verificassero sul prezzo del macchinario, sugli oneri fiscali, sui tassi di interesse, sul costo dei ricambi e della manodopera e su quanto altro contribuisca a formare le tariffe di locazione, oppure : ISTAT DAL 13° MESE.
- 9) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**
- 9.1) L'inosservanza anche di una sola delle clausole di cui alle Condizioni Particolari e Generali, così come il mancato tempestivo pagamento anche di una sola delle rate di locazione, ovvero la sublocazione e/o cessione a qualunque titolo a terzi, darà la facoltà alla Locatrice di risolvere di diritto il presente contratto, intendendosi ad essa acquisiti gli importi fino ad allora riscossi. Inoltre essa Locatrice avrà diritto di pretendere quanto ancora dovute, a titolo di canone, fino alla materiale restituzione del macchinario, nonché, in ogni caso, agli interessi moratori.
- 9.2) Analogamente la Locatrice potrà invocare la clausola risolutiva espressa e, conseguentemente, la risoluzione del presente contratto anche nel caso in cui il Locatario venga sottoposto a procedure concorsuali o faccia richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 della Legge Fallimentare, ed in particolare anche ove la richiesta avvenga ai sensi del VI comma della norma appena richiamata, così come introdotto dall'art. 33 comma 1, lett. b) n. 4 del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito, con modificazioni, nella L. 7.8.2012 n. 134.
- 9.3) In caso di attivazione della clausola risolutiva espressa per uno qualunque dei motivi di cui all'art. 9.1, CGT si riserva il diritto di procedere al blocco motore del mezzo oggetto del contratto di locazione per il tramite di dispositivo GPS a distanza posizionato sul mezzo stesso. Il blocco motore verrà preannunciato da una comunicazione trasmessa via e-mail all'account di posta elettronica certificata indicato dal Locatario all'interno delle Condizioni Particolari di Locazione con la quale si darà atto della intervenuta risoluzione contrattuale, con termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione in parola per la riconsegna spontanea del mezzo. Alle ore 00:00 del sesto giorno, in difetto di riconsegna spontanea, senza ulteriori avvisi, CGT sarà autorizzata, senza possibilità di contestazione alcuna, al blocco motore del mezzo oggetto del contratto di locazione per il tramite di dispositivo GPS a distanza di cui sopra.
- 9.4) CGT garantisce che il blocco motore avverrà a mezzo fermo e con motore spento, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.
- 9.5) In nessun caso il Locatario potrà richiedere i danni derivanti dal blocco motore del mezzo effettuato ai sensi dell'art. 9.3., giusto il preavviso precedentemente inviato da CGT secondo le modalità descritte all'art. 9.3 come ricevuto dal Locatario il quale, per l'effetto, si presume edotto del preventivato blocco motore, senza possibilità alcuna di ignoranza scusabile.
- 10) PAGAMENTI**
- 10.1) Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i pagamenti si intendono per contanti ad avviso di merce pronta.
- 10.2) Sugli eventuali ritardati pagamenti decorrono a favore della CGT gli interessi di mora da ogni singola scadenza di pagamento nei termini e con i tassi stabiliti dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni, senza pregiudizio di ogni altro diritto della CGT.
- 11) ONERI FISCALI**
- 11.1) E' carico del Locatario ogni onere fiscale, diretto o indiretto, nessuno escluso o eccettuato, presente o futuro, inerente o conseguente al presente atto e ciò sino all'integrale estinzione di ogni ragione di credito, derivante dal presente atto, da parte della Locatrice verso il Locatario.
- 12) FORO DI COMPETENZA**
- 12.1) Per tutte le controversie tra la CGT e il Locatario viene espressamente convenuta la competenza esclusiva ed alternativa dei Fori di Vercelli e di Monza.

Timbro e Firma del Locatario

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 dichiariamo di approvare specificamente le **Condizioni Particolari di Locazione** ai punti: **1)** (irrevocabilità della proposta), **3,2)** (deposito infruttifero), **4)** (franchigie e limiti assicurativi), **5)** (proroghe di locazione e limiti di utilizzo), con particolare riferimento alla sostituzione della macchina, alla prosecuzione delle validità delle clausole contrattuali alla macchina consegnata in sostituzione ed alla rinuncia delle eccezioni relative all'applicazione del le clausole contrattuali alla nuova macchina, **6)** (restituzione anticipata), **8) se presente** (noleggio di impianti di frantumazione) nonché le **Condizioni Generali di Locazione** agli articoli : **1)** (consegna, riconsegna e conclusione del contratto), **2,1)** (clausola risolutiva espressa in caso di sublocazione o cessione a terzi), **2,2)** (penale per il caso di sublocazione o cessione a terzi e mancato rientro della macchina a richiesta della Locatrice), **3)** (responsabilità del Locatario), **4)** (obblighi e diritti del Locatario), **5)** (manutenzione), **7)** (franchigie e limiti assicurativi, danni da furto e raddoppio della franchigia), **8,1)** (variazione tariffe) **9)** (clausola risolutiva espressa), **10,2)** (interessi moratori a tasso pari al tasso semestrale fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 5 D.Lgs 231/02) **12)** (Foro di competenza).

Preso atto dell'informativa privacy di seguito riportata esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per le finalità di cui al punto (e).

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma del Locatario



**INFORMATIVA SULLA PRIVACY** – Al fine di dare esecuzione e nel corso dell'esecuzione del contratto regolamentato dalle presenti condizioni generali, in relazione anche alla tipologia dei servizi oggetto del contratto stesso, Compagnia Generale Trattori S.p.A. con sede legale in Vercelli, Via Torino, 45 e Direzione Generale in Vimodrone, Strada Statale padana Superiore n.19, Cod. Fisc. E P.IVA 01674190028, fax +39.02.27427771, email [privacy@cgt.it](mailto:privacy@cgt.it), in qualità di titolare del trattamento, tratterà dati personali in maniera informatica per: **(a)** tutti i reciproci adempimenti di contratto e di legge; **(b)** finalità di raccolta di informazioni precontrattuali, inclusa la valutazione economico-finanziaria; **(c)** verifica dei mezzi di pagamento dei contratti stipulati nonché attività di recupero di crediti avvalendosi di professionisti e società specializzate appositamente individuate delle quali il titolare tiene elenco aggiornato; **(d)** comunicazione ai fornitori di servizi dei quali il titolare si avvale per il perseguimento delle finalità dichiarate; **(e)** invio, esclusivamente previa manifestazione di consenso, di comunicazioni commerciali e promozionali mediante l'utilizzo di strumenti informatici o automatizzati, quali e-mail, fax, etc..

I dati personali eventualmente raccolti sono relativi a persone che operano presso il cliente e, tra questi, agli operatori/guidatori abilitati dal locatario alla guida/conduzione dei macchinari oggetto della locazione sulla base di un obbligo di legge. Destinatari dei dati personali trattati sono quindi fornitori di servizi appositamente individuati e altri fornitori (quali gli studi legali) che per le loro caratteristiche non sono designati responsabili. I dati raccolti per le finalità di cui ai punti da a) a d) sono conservati per il tempo prescritto in relazione alla tenuta delle scritture contabili e per un ulteriore periodo di tempo che la società si riserva di definire al fine di tutelare i propri diritti, specialmente in sede di un eventuale giudizio. I dati processati per le finalità di cui al punto e), se non altrimenti necessari, saranno cancellati alla revoca del consenso. I diritti di cui all'art. 15 e ss del Regolamento UE 2016/679 consistono nel diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o il diritto di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Si precisa che il conferimento e successivo trattamento di dati per la finalità di cui ai punti da a) a d) (es. dati di referenti e dati di contatto) è necessario all'esecuzione del contratto; il conferimento di dati per le finalità di cui al punto e) (dati di contatto) è invece facoltativo.

Consenso ai trattamenti di cui al punto e):  do il consenso  nego il consenso

Timbro e Firma del Locatario

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY PRODUCT LINK** - Quando il macchinario è dotato di Product Link, tale dispositivo è in grado di trasmettere informazioni relative al funzionamento della macchina stessa. Le informazioni trasmesse includono, ma non si limitano a: il numero di serie della macchina, la sua posizione nonché i dati operativi quali i codici di guasto, i dati relativi alle emissioni, il consumo di carburante e le ore di funzionamento. Tali dati verranno trasmessi dal Product Link a Caterpillar e a CGT al fine di migliorare il servizio ed i prodotti forniti. Il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, interrogazione, selezione, estrazione, confronto, uso e cancellazione dei dati. I Dati non saranno diffusi e saranno utilizzati solo dai responsabili del Trattamento. Caterpillar e CGT non venderanno né concederanno in uso i Dati a terzi e manterranno le informazioni riservate. Caterpillar e CGT potrebbero anche condividere e trasferire i dati con Società, Dealer e rappresentanti autorizzati – in Italia, nell'EU e al di fuori dell'EU – per la loro elaborazione e/o consulenze o servizi correlati, subordinati ed accessori all'attivazione del Product Link. La lista aggiornata delle Società alle quali i dati saranno trasferiti, può essere richiesta in qualsiasi momento a Caterpillar e CGT. Titolari del Trattamento sono congiuntamente

- la società Caterpillar Inc., con sede legale in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, (Stati Uniti d'America), il cui rappresentante stabilito nel territorio dello Stato Italiano è la società Caterpillar Servizi Italia S.r.l. con sede legale in Via IV Novembre, 2, 40061 Minerbio, Bologna. Caterpillar può essere contattata: Caterpillar Inc. | Attn: Data Privacy Coordinator 100 N.E. Adams Street | Peoria, IL 61629 USA | + 1 309 675-8942 o localmente in Italia: Caterpillar Servizi Italia Srl | Attn: Data Privacy Coordinator GP\_Italy\_Privacy@cat.com.

- la Compagnia Generale Trattori S.p.A. - CGT - con sede legale a Vercelli, Via Torino, 45 e Direzione Generale in Vimodrone, Strada Statale Padana Superiore n. 19, (Cod. Fisc. e P.IVA: 01674190028), fax +39 02 92364238, e-mail [privacy@cgt.it](mailto:privacy@cgt.it).

Il Cliente può contattare il rappresentante del titolare del Trattamento n.1 stabilito nel territorio dello Stato Italiano, ovvero il titolare del Trattamento n.2, per (i) esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, (ii) per ricevere la lista aggiornata delle Società alle quali i Dati sono stati trasferiti da Caterpillar, (iii) i dettagli dei responsabili del Trattamento eventualmente nominati e/o (iv) ogni ulteriore informazione riguardante la Privacy Policy di Caterpillar (V) opporsi al trattamento per finalità di marketing.

Timbro e Firma del Locatario

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY CONTROLLO SATELLITARE** - Quando il macchinario è dotato di un antifurto satellitare, il trattamento dei dati è finalizzato solo ed esclusivamente alla tutela del patrimonio di CGT, e non riguarda – se non in maniera residuale e non continuativa – i dati personali degli utilizzatori del macchinario. CGT non ha alcun rapporto diretto con i dipendenti delle società locatarie, cui i relativi datori di lavoro sono tenuti a rendere idonea informativa in merito alla presenza di un sistema di controllo satellitare con finalità di antifurto sui mezzi. Il titolare del Trattamento di eventuali dati personali dal sistema di antifurto satellitare è la società Compagnia Generale Trattori S.p.A., con sede legale in VERCELLI, Via Torino n. 45, tel. n. 02.27.427.596, fax 02.27.427.771, e-mail [privacy@cgt.it](mailto:privacy@cgt.it). Responsabile del Trattamento è stata nominata la società Mechanical Line Solutions Srl, con sede legale in MILANO, Via Villapizzone n. 26, che offre il servizio di antifurto. Non viene effettuata alcuna comunicazione a terzi di tali dati, nemmeno ai contraenti. Nel caso di denuncia o sospetto di furto il personale CGT si collega al sito della società di service esterno e verifica dove risulta la posizione del macchinario. Il Cliente può contattare CGT S.p.A. per (i) esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, (ii) per ricevere la lista aggiornata delle Società alle quali i dati sono stati trasferiti da Compagnia Generale Trattori S.p.A. (iii) i dettagli dei responsabili del trattamento eventualmente nominati e/o (iv) ogni ulteriore informazione riguardante le presenti informative di CGT S.p.A.

Timbro e Firma del Locatario